

### **Elemento Variabile della Retribuzione – EVR**

Viene istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dal CCNL 19 aprile 2010 articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 c 46 c di quanto stabilito con il presente accordo.

L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti concordano che l'importo dell'EVR è onnicomprensivo di ogni incidenza diretta e/o indiretta sugli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto nazionale e territoriale avendone già tenuto conto in fase di quantificazione del premio stesso.

Inoltre, le parti, ai sensi del 2° comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il premio è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione.

L'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando la onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati e oraria per gli operai.

Agli operai l'EVR viene corrisposto per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata nel mese.

Nell'ambito del raffronto di cui tabella "I" di calcolo allegata, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei parametri sotto riportati pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato a livello territoriale; nella ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nella ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente.

Non si darà luogo alla erogazione dell'EVR sia nel caso in cui nessuno dei parametri risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Fermi gli indicatori previsti dal C.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore il numero DURC rilasciati nell'ambito contrattuale.

La misura dell'EVR, i cui importi massimi sono riportati nella tabella allegata, è fissata dal 1° aprile 2012 nel 3% (da erogarsi con la mensilità di maggio 2012) e dal 1 Aprile 2013 nel 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:

- 1) numero lavoratori iscritti per esercizio finanziario in cassa Edile: 20 %
- 2) monte salari denunciato per esercizio finanziario in Cassa Edile: 20 %
- 3) ore denunciate per esercizio finanziario in cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 20%
- 4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%
- 5) numero DURC rilasciati nell'ambito contrattuale del presente CIPL: 35%

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti da tenersi entro il mese di dicembre dell'anno precedente di erogazione, secondo i criteri e con le modalità individuate dal c.c.n.l. e dal presente accordo.

Determinata la percentuale a livello territoriale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Foggia, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle Dichiarazioni Annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura del 30 % secondo quanto previsto al comma 11 art. 38 del CCNL 19 aprile 2010.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30 % o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente, erogherà il 50 % della somma eccedente la predetta misura del 30 %, attivando la seguente procedura:

- l'impresa tempestivamente renderà autodichiarazione, come da modello allegato, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali ad ANCE Foggia nell'ambito contrattuale ed alla Cassa Edile della Provincia di Foggia, dandone comunicazione alla RSA o RSU ove costituiti;
- ANCE Foggia nell'ambito contrattuale informerà entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale le Organizzazioni Sindacali Territoriali, e se richiesto, attiverà un confronto entro 10 giorni con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile della Provincia di Foggia, afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad ANCE Foggia nell'ambito contrattuale, la verifica sarà effettuata con l'assistenza dell'Associazione.

Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori occupati nei comuni di cui in premessa, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al 20° comma dell'art. 38 del vigente C.c.n.l. e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà anno su anno e biennio su biennio.

ANCE FENEAL - UIL FILCA - CISL FILLEA - CGIL  
Foggia

Aumenti salariali derivanti da applicazione EVR  
(decorrenza 01/04/2012)

(oraria) operai

| Livelli | Parametri | paga base oraria<br>01/01/2010 | aumenti 01/04/2012<br>EVR (3%) |
|---------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 4       | 140       | € 5,74                         | € 0,17222                      |
| 3       | 130       | € 5,33                         | € 0,15992                      |
| 2       | 117       | € 4,80                         | € 0,14392                      |
| 1       | 100       | € 4,10                         | € 0,12301                      |
| art.6 B | 90        | € 3,69                         | € 0,11071                      |
| art.6 C | 70        | € 3,28                         | € 0,09841                      |

(mensile) impiegati

| Livelli | parametri | paga base mensile<br>01/01/2010 | aumenti 01/04/2012<br>EVR (3%) |
|---------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 7       | 200       | € 1.418,71                      | € 42,56                        |
| 6       | 180       | € 1.276,83                      | € 38,30                        |
| 5       | 150       | € 1.064,02                      | € 31,92                        |
| 4       | 140       | € 993,11                        | € 29,79                        |
| 3       | 130       | € 922,16                        | € 27,66                        |
| 2       | 117       | € 829,95                        | € 24,90                        |
| 1       | 100       | € 709,36                        | € 21,28                        |

ANCE FENEAL-UIL FILCA - CISL FILLEA \_CGIL  
Foggia

Tabella di calcolo EVR anno di riferimento 2011 (validità 1° Aprile 2012)

**TABELLA DI CALCOLO EVR** Anno riferimento 2011 (decorrenza Aprile 2012)

| TERRITORIO:        | Foggia    |                | 3 % su valore mensile 1° livello Nazionale |          |
|--------------------|-----------|----------------|--|----------|
| parametro iscritti | parametro | valore mensile | 2011                                       |          |
|                    | 20        | 4,256          | 1  | Positivo |
| ore                | 20        | 4,256          | 1  | Positivo |
| salari             | 20        | 4,256          | 1  | Positivo |
| valore agg.        | 5         | 1,064          | 1  | Positivo |
| Durc               | 35        | 7,448          | 1  | Positivo |
| erogazione         | 100       | € 21,28        | € 21,28                                    |          |

I valori vanno inseriti unicamente nelle caselle colorate

Nella casella rosa vanno messi i pesi ponderali dei parametri. Per esempio iscritti 10% immettere 10

Nella casella azzurra va messo il valore salariale della percentuale e massima territoriale per il livello desiderato. Per esempio 3% del 1° livello immettere 21,28

Nella casella gialla immettere 1 se il parametro è positivo o pari, immettere 0 se è negativo

**ART. 25 – MENSA**

Le parti riconoscono la validità sociale della mensa e si impegnano a ricercare soluzioni atte a garantirne l'istituzione.

Il costo economico sarà così ripartito:

- 40% a carico del lavoratore;
- 60% a carico dell'azienda.

Detta ripartizione delle spese trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'art. 48 del C.C.N.L. 20.05.2004.

Ove non si renda possibile l'attuazione della mensa, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di Euro 21 mensili pari a Euro 0,12 per ogni ora di effettiva presenza.

Il rimborso spese non spetta agli operai che non si avvarranno del servizio di mensa eventualmente istituito.

Sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. vigente in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell'incidenza per ferie, gratifica natalizia, riposi annui retribuiti. Restano salve eventuali migliori situazioni in atto, nel qual caso, non trova applicazione il presente articolo.

**ART. 26 - TRASPORTO**

Per i cantieri ubicati in zone lontane dai centri abitati e non serviti da mezzi pubblici, la Sezione Costruttori Edili di Confindustria Foggia si dichiara disposta a svolgere, in parallelo con le Organizzazioni dei Lavoratori, interventi presso gli Enti Amministrativi competenti perché ne affrontino concretamente il soddisfacimento, tenuto conto dell'importanza del problema del trasporto come Servizio Sociale.

Per i lavori eseguiti fuori di 2 Km. dal perimetro dei Centri urbani si conviene quanto segue:

- in tutti i casi ove è possibile l'utilizzo del mezzo pubblico e, qualora l'azienda non metta a disposizione mezzi propri, corrisponderà un'indennità pari al costo dell'abbonamento mensile.

Qualora l'azienda non provveda con mezzi propri al trasporto e non esistano mezzi pubblici dal centro abitato al cantiere ed il trasporto avvenga con mezzi messi a disposizione dai lavoratori, l'azienda riconoscerà, a titolo di rimborso spese per ogni mezzo di trasporto, 1 litro di benzina per ogni 6 Km., percorsi oltre i due Km., dal perimetro del centro abitato.

Qualora più lavoratori usufruiscano di uno stesso mezzo, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, verrà corrisposto un rimborso spese, per mezzo di trasporto, pari a Euro 0,10 per persona per ogni Km., percorso oltre due Km., dal perimetro del centro abitato. Il trattamento di trasporto è assorbito fino a concorrenza dal rimborso delle spese di trasporto previsto dal primo comma della (lett. A) dell'art. 21 del C.C.N.L. 20.05.2004.) ?

**ART. 24 - ATTREZZI DI LAVORO**

Viene stabilita in Euro 0,22 giornaliero l'indennità che le imprese devono corrispondere agli operai: scalpellini, ferraioli, muratori, pavimentatori, carpentieri, spalatori di neve o ghiaccio, elettricisti i quali, su richiesta delle imprese medesime, adoperano attrezzi di loro proprietà. Tale indennità sarà dovuta ai suddetti operai soltanto nel caso che siano muniti di tutti i seguenti attrezzi che debbono rispondere alle esigenze del lavoro ed essere sempre in perfetto stato di efficienza:

Scalpellino: mazzuolo, sabbie, scalpelli, martellina, squadra, metro, staggia, regolo e scopetto;

Ferraiolo: mordoni, tenaglia per legatura ferri, martello, metro, matita e piastra;

Muratore e Pavimentatore: mestola, martello e martellina, scalpelli, secchio, pennello, corda, piombo livella, metro, matita, cazzuola e fratazzo;

Carpentiere: segaggio, sega e telaio, martello, palanchino, corde, matite, livello, piombo a livello squadra;

Addetto agli impianti elettrici: pinza isolata 3000 V. prova fasc, spellacavi, filo a piombo, livello, metro, matita, martello, martellina, scalpello;

Spalatore di neve o ghiaccio: pala e piccone.

Resta peraltro impregiudicata la facoltà dell'impresa di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.

L'indennità di cui sopra è riconosciuta nella misura di euro 0,12 giornalieri, agli aiutanti carpentieri ed agli aiutanti ferraioli i quali adoperano gli attrezzi di loro proprietà come sopra indicati.

***ART. .... - PART - TIME***

Con riferimento all'art. 78 del vigente CCNL, le parti demandano alla Cassa Edile il compito di verificare i contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali prescritte e invitano l' Ente stesso a segnalare tempestivamente alle parti firmatarie i casi di superamento delle norme contrattuali.

***ART.... - CARENZA MALATTIA***

Le parti concordano di incontrarsi per esaminare e valutare le problematiche legate alla carenza di malattia nel settore edile.

***ART. ... - SERVIZIO SICUREZZA***

Le parti ritengono opportuno intervenire in modo rilevante al fine di contribuire alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.

A tal fine, le parti concordano di istituire il "Servizio Sicurezza" che viene disciplinato, così come previsto dagli accordi sottoscritti a livello nazionale e locale, tecnici e RLST, senza oneri aggiuntivi per le aziende.